

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 37660008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. 17.386 / MR

Roma, li 24 luglio 2009

Al Vice Capo Vicario del DAP
Dott. Emilio di SOMMA
ROMA

e p.c.: All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
del D.A.P.
ROMA

Al Direttore Generale del Personale
e della Formazione del D.A.P.
Dott. Massimo DE PASCALIS
ROMA

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la Calabria
Dott. Paolo QUATTRONE
CATANZARO

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
COSENZA

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Damiano BELLUCCI
ROSSANO

Alla Segreteria Provinciale SAPPe
COSENZA

Oggetto: Normativa contrattuale - Chiarimenti

Il SAPPe deve purtroppo rilevare che l'Amministrazione, non di rado, fornisce interpretazioni su materie relative al contratto e all'accordo quadro che non sono assolutamente condivisibili, mentre in merito ad altre problematiche non assume opportune iniziative.

Si tratta, invero, di questioni di carattere generale che si riflettono su un gran numero di unità di personale del Corpo, per cui sarebbe opportuna, a seguito di un'approfondita analisi, l'emanazione di chiarimenti.

Si riportano, di seguito, alcuni fra i casi di più frequenti disfunzioni e disagi per il personale.

INDENNITÀ DI PRESENZA PER SERVIZI ESTERNI

Il D.P.R. 170 del 11 settembre 2007 (contratto 2006-2009), all' art. 8, comma 1, ha testualmente previsto che "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera".





Segreteria Generale

La citata previsione sembra che debba intendersi nel senso che al personale che effettua servizi per i quali sia previsto il riconoscimento dell'indennità in questione, questa debba essere riconosciuta anche se le tre ore di servizio richiesto siano effettuate non continuativamente nell'arco della giornata: è il caso, ad esempio, degli autisti, del personale impiegato in più traduzioni ovvero nei cambi e nelle perquisizioni, ecc..

FESI

L'Accordo Nazionale sul Fesi 2008 prevede alle lettere A1, A2, A3, per entrambi i periodi di riferimento (1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre) che al raggiungimento dei limiti previsti concorrano, tra l'altro, le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2008).

Tale previsione è da interpretare nel senso di applicarla a tutti coloro che hanno dichiarato una patologia in servizio che poi ha determinato l'assenza e a tutti coloro che si sono assentati per patologie dipendenti da causa di servizio.

PERMESSI STUDIO

Un'unità del Corpo in forza alla Casa Circondariale di Cosenza ha richiesto otto giornate di permesso studio per effettuare gli esami in due date consecutive, in virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009, che, al comma 1, prevede che *"... in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame"*.

La Direzione della Casa Circondariale di Cosenza ha rigettato l'istanza così motivando: *"... considerato che la S.V. dovrà sostenere una unica prova scritta, anche se articolata in tre giorni, e non certo tre prove scritte costituenti distinti ed autonomi esami, si comunica che possono essere concessi a titolo di permesso studio solo i quattro giorni antecedenti l'inizio della prova scritta ..."*.

Il diniego, a parere di questa O.S. , non sembra suffragato da valide motivazioni, in quanto:

- 1) si tratta di tre diverse prove scritte ben distinte tra loro e di materie diverse;
- 2) è evidente che la norma, nella parte in cui parla di sovrapposizione di esami, debba essere applicata anche a due esami programmati in due giorni consecutivi o, comunque, vicini. Nella elaborazione della norma si è voluto chiaramente consentire a chi deve sostenere due esami la corretta preparazione degli stessi (per un esame quattro giornate, per due esami otto giornate).

Si tratta, con ogni evidenza, di questioni di significativa importanza, per cui se ne chiede un'attenta valutazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)